



SCARIONI ANGELUCCI

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Riforma fiscale IRPEF  
*Plusvalenze dei collezionisti*

---

Milano, 10 ottobre 2023

## Premessa

---

Il 14 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”

L’art. 5, comma 1, stabilisce i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)

Ai sensi della lettera *b*) di tale comma è previsto, tra l’altro, che l’Esecutivo introduca tra i “redditi diversi” una disciplina sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (numero 3) della lettera *b*))

## Ambito oggettivo della norma

Più in dettaglio, la norma di delega dispone che il Governo provvederà a introdurre:

- “una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, dai collezionisti di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”
  - sarà quindi inserita una nuova lettera nell’elenco dei “redditi diversi” di cui al comma 1 dell’art. 67, T.U.I.R. (come è stato fatto per le cripto-attività)
  - il legislatore delegante non sembra aver identificato l’ambito oggettivo della nuova disciplina con i beni elencati nella Tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come dimostra – oltre all’assenza di un rinvio specifico – anche la locuzione “nonché, in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”
  - questa scelta legislativa ha un effetto rilevante, innanzitutto perché attrae nella nuova disciplina talune **espressioni artistiche** che in passato non sono state riconosciute come opere d’arte (e.g. installazioni artistiche, digital art, cripto arte, ecc.), ma anche e soprattutto perché amplia la categoria dei **beni “collezionabili”** (si pensi alle bottiglie di vini pregiati, agli orologi, ecc.)

## Computo della plusvalenza

---

- il decreto delegato potrebbe prevedere due criteri di calcolo della plusvalenza, uno analitico e uno forfettario (ad esempio, già oggi per i metalli preziosi è previsto che, in mancanza del costo, la plusvalenza è pari al 25% del corrispettivo della cessione)
- il **criterio analitico** dovrebbe (ragionevolmente) considerare fiscalmente rilevanti, oltre al costo di acquisto, anche le spese di gestione della collezione (o della singola opera), che andrebbero sottratte dal corrispettivo di vendita (quest'ultimo calcolato al netto dei costi inerenti alla cessione); tale criterio dovrebbe permettere il riporto delle minusvalenze
- la previsione di un **criterio forfettario** appare auspicabile considerata la tipologia dei beni in oggetto, che si caratterizzano solitamente per un possesso prolungato nel tempo, a causa del quale vi sono maggiori probabilità che la documentazione probatoria del costo (ed eventualmente delle spese) sia stata smarrita

## Casi di esclusione

- “escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale”

Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che saranno escluse da tassazione:

- “le plusvalenze realizzate (...) relative a **beni acquisiti a seguito di successione e donazione**” (“Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni dei detti oggetti e opere a familiari qualora entro un ristretto lasso temporale questi ultimi li cedano a terzi”)
- le operazioni di “**permuta** con altri oggetti o opere”
- nonché i casi in cui “il corrispettivo conseguito sia **reinvestito** entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame”

## Casi di esclusione

---

Occorre osservare che:

- in caso di beni acquisiti a titolo gratuito (per successione o donazione), non dovrebbe rilevare una eventuale successiva attività di valorizzazione della collezione (o della singola opera) da parte degli eredi o donatari
- la neutralità fiscale della permuta non dovrebbe riguardare l'eventuale **conguaglio in denaro** percepito dal collezionista (la neutralità fiscale dovrebbe naturalmente comportare la conservazione del vecchio costo fiscale del bene permutato, che si trasla sul bene ricevuto nello scambio)
- la delega non cita alcun **holding period** quale condizione per poter escludere l'intento speculativo (quindi, anche un'opera posseduta da 30 anni potrà dare origine ad una plusvalenza tassabile)
- la sospensione dell'imposizione della plusvalenza opera nei limiti dell'importo reinvestito (il bene nuovo avrà verosimilmente un costo fiscale ridotto della plusvalenza non tassata)

## Previsione di una disciplina transitoria

La Relazione illustrativa precisa, altresì, che “L’intervento ha la finalità di porre rimedio alla situazione di incertezza oggi esistente al riguardo, anche nell’ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità; dovrà essere, pertanto, introdotta una specifica disciplina transitoria”

- la disciplina transitoria (al pari di quanto accaduto per le cripto-attività) potrebbe avere ad oggetto **sia le cessioni** avvenute in anni ancora aperti (regolarizzazione), **sia il possesso dei beni** in parola (affrancamento) ad una certa data (ad es. il 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore)
- per la regolarizzazione delle cessioni ancora accertabili non dovrebbero ragionevolmente prevedersi sanzioni pecuniarie, considerato che la stessa Relazione ammette, allo stato attuale, una “situazione di incertezza fiscale”
- la norma transitoria di affrancamento del costo dei beni in oggetto, posseduti ad una certa data, dovrebbe essere caratterizzata da una aliquota d’imposta moderata, posto che la cessione di tali beni può avere un orizzonte anche molto lontano nel tempo



## SCARIONI ANGELUCCI

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO

Corso di Porta Nuova, 3

20121 - Milano

Tel. +39 02.834.295.60

Fax. +39 02.834.295.66

[studio@scarioniangelucci.it](mailto:studio@scarioniangelucci.it)

[www.scarioniangelucci.it](http://www.scarioniangelucci.it)